



Al personale docente ed ATA
Ai referenti di plesso
Alla DSGA
Agli studenti
Alle famiglie
Al sito web

OGGETTO: DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA SICUREZZA E SALUTE A SCUOLA E VIGILANZA SUGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa, si impartiscono ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo, le seguenti direttive, con la normativa e con le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina e la pianificazione della vigilanza sugli studenti e l'organizzazione della vigilanza.

Le disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli studenti, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative generali tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli stessi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Premessa e riferimenti normativi

- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico;
- Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli studenti, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti.

In cosa consiste l'obbligo di vigilanza sugli allievi

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli studenti per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto).

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in

ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sulla incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Le forme di responsabilità derivano dagli obblighi di vigilanza

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* sussiste per atti dannosi compiuti dagli studenti nei confronti di terzi quanto per danni che gli studenti possano procurare a se stessi con la loro condotta. La responsabilità comunque non è illimitata, fondandosi sull'esistenza di un'obbligazione specifica e sul suo inadempimento da parte del personale scolastico.

In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli studenti, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. *Presupposto della responsabilità è l'accertamento che il danno è l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza*, vuoi nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, vuoi che autore del fatto sia un soggetto capace, nei limiti precedentemente precisati.

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli studenti e le loro famiglie;
- la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- la responsabilità dirigenziale;
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli studenti abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
- la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

In cosa consistono la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale

La responsabilità civile si specifica in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; la prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, la seconda da un fatto illecito, doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo, oppure per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, ecc., quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno, o, infine, perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i genitori e i precettori nel caso dei minorenni.

La responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica è di tipo contrattuale perché si materializza con l'iscrizione all'Istituto. Quindi tra le obbligazioni assunte dall'istituto all'atto dell'iscrizione, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, ad esempio assumendo provvedimenti funzionali alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica così da impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, all'obbligo di vigilanza sugli studenti minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del

regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. ponendosi a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli studenti, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di studenti portatori di handicap, caratteristiche ambientali ..).

Il dovere di vigilare e sorvegliare riguarda non solo il personale docente ma anche il personale ATA

L'obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il personale docente; anche il personale A.T.A. coadiuva i docenti nella sorveglianza degli studenti. In particolare, il CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: *"È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*. Il collaboratore scolastico è però responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento di specifici compiti di sorveglianza, prescindendo dall'individuazione delle mansioni legittimamente inerenti al profilo professionale.

Le responsabilità del dirigente scolastico

La responsabilità del Dirigente Scolastico (ex art. 2043 c.c.), risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso/deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, considerando in particolare in quali condizioni e luoghi, in rapporto all'età e alla maturità degli studenti, gli stessi possano essere lasciati fuori dal controllo di adulti, ovvero quando non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno agli studenti oltre che al personale che opera nella Scuola o ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici (ex art. 2051 c.c.).

L'obbligo di vigilanza è topograficamente e cronologicamente limitato all'attività scolastica

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori.

L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli studenti si trovano sotto il loro controllo. In particolare, per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Gli studenti sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e

devono assistere all'uscita degli studenti medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli studenti o gruppi di studenti, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari o extra-curriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

Quali sono le responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di *culpa in educando*, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;
- di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre, tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio è desumibile, anche in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito e dalla condotta in violazione di leggi e regolamenti.

Misure organizzative adottate che consentono la vigilanza sugli studenti

- Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.
- Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.
- Agli studenti, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli studenti, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.
- Gli studenti avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri studenti, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti.
- Gli studenti avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli studenti è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.

- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli studenti è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- Agli studenti è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine della lezione e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.
- Per gli studenti e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli studenti, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.
- Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico, i collaboratori del dirigente e i referenti di plesso al termine dell'ora di lezione.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli studenti.

A tal proposito, dispone il CCNL Scuola che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che *presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.*

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli **studenti** nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i

collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora "libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso ai referenti di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratorio – Uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli studenti dall'aula.

Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

Vigilanza nelle palestre, aule speciali, bar, cortile

Durante la permanenza degli studenti in palestra/aule speciali/bar/cortile i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli studenti e ad una vigile presenza;
- Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli studenti le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività;
- Gli insegnanti si preoccupano di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento in materia dell'Istituto.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Ulteriori indicazioni in merito alla sicurezza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione sono presenti nello specifico *Regolamento* e nel *Regolamento di Istituto*, pubblicati nel sito web dell'Istituto e in A.T.

Vigilanza sui minori diversamente abili

La vigilanza sui minori diversamente abili, in particolare se portatori di disabilità grave o comunque imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal

docente di sostegno o dall'educatore/assistente comunale coadiuvato dal docente della classe ed in caso di necessità, anche da un collaboratore scolastico.

Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli studenti non sono ammessi nei locali e spazi scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali e spazi scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali o ricevimento dei genitori nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

Visitatori

I visitatori potranno accedere agli edifici scolastici solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di reception/portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno.

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

Esperti

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica curricolare, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Tutela dati personali

Con l'entrata in vigore del Decreto L.vo 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 2016/679 sulla riservatezza e tutela dei dati personali, non è consentito utilizzare, diffondere, trattare, al di là dei compiti istituzionali, i dati relativi rispettivamente a studenti, insegnanti, personale ATA.

Il personale docente (così come quello non docente e quello ausiliario) è tenuto al segreto d'Ufficio, non può dare a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative ad operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza durante il servizio.

Divieto di fumo negli ambienti scolastici

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si intende disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013)

PGIS00300E - AAC72E8 - CIRCOLARI - 000034 - 14/09/2026 - TITOLARIO UNICO U
La disposizione in AA.UG.2) divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche". L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

Divieti personale docente e ATA

Si ricordano in particolare i divieti: di utilizzo dei telefonini durante le ore di servizio; di utilizzo di software riprodotti illegalmente per lo svolgimento delle attività didattiche; di utilizzo improprio dei laboratori; di utilizzo di fornellini per il caffè; di installazione di programmi e/o applicazioni pirata sui pc della scuola.

Norme di comportamento in caso di pericolo

Personale docente

All'insorgere di un pericolo:

1. Individuate la fonte del pericolo, valutate l'entità e se ci riuscite cercate di fronteggiarla; se non ci riuscite, avvertite immediatamente il capo dell'istituto ed attenetevi alle disposizioni impartite; All'ordine di evacuazione dell'edificio;
2. L'insegnante presente in aula raccoglie il foglio delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione della classe;
3. Lo studente aprifila inizia ad uscire dalla classe guidando i suoi compagni verso l'uscita, fino allo studente chiudifila mentre lo studente chiudifila provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l'uscita di tutti gli studenti della classe;
4. Nel caso qualcuno necessiti di cure all'interno della classe l'insegnante, dopo aver affidato la classe ad un altro docente, provvederà a restare insieme all'infortunato fino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne;
5. Dirigetevi, al termine dell'evacuazione, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle planimetrie di piano.

Personale non docente

All'insorgere di un pericolo:

1. Individuate la fonte del pericolo, valutate l'entità e se ci riuscite cercate di fronteggiarla; se non ci riuscite, avvertite immediatamente il coordinatore in caso di emergenza ed attenetevi alle disposizioni impartite;

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

2. Favorite il deflusso ordinato del piano (aprendo le porte di uscita)
3. Interdite l'accesso alle scale ed ai percorsi non di sicurezza;
4. Controllare i locali dove gli studenti possono recarsi da soli (es. bagni...)
5. Dirigetevi, al termine dell'evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle planimetrie di piano.

Gestione soggetti disabili in emergenza

Sede Sec. 1 Gr. Marsciano: l'adulto presente con il soggetto disabile al momento dell'emergenza provvederà ad accompagnare lo stesso, in coda ai flussi di esodo, presso il pianerottolo della scala di emergenza esterna e contestualmente ad effettuare la chiamata telefonica di soccorso al Numero Unico Europeo 112 per richiedere intervento dei vigili del fuoco per ritiro del disabile dall'esterno. *Per agevolare la chiamata telefonica di soccorso si consiglia di scaricare l'apposita app gratuita 112 Where are U.*

Per tutti gli altri soggetti con difficoltà motorie presenti (inclusi eventuali disabili temporanei di neoformazione a seguito di infortuni o incidenti che richiedano uso temporaneo di stampelle o similari) l'adulto presente con il soggetto disabile al momento dell'emergenza provvederà ad accompagnare lo stesso all'esterno, in coda ai flussi di esodo (dietro ai rispettivi chiudi-fila).

Ubicazione punti di raccolta

Tutta la popolazione scolastica è tenuta a **verificare preventivamente l'ubicazione del punto di raccolta relativo alla classe specifica**, come da tabellazione attualmente utilizzata presso le aree esterne adibite a punti di raccolta.

Qualora una classe, al momento dell'emergenza, si trovi in un laboratorio (o in uno spazio differente dall'aula abituale) al momento dell'esodo deve **COMUNQUE** collocarsi presso il punto di raccolta assegnato all'aula ove risiede abitualmente la classe stessa.

In caso di incendio ricordarsi di:

1. Camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;
2. Non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo;
3. Sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;
4. Non aprire le finestre

Procedura in caso di infortunio

In caso di infortunio tutti i docenti e i collaboratori scolastici presenti presteranno le prime cure, chiamando la Squadra di Primo Soccorso e il 112 se necessario, informando altresì tempestivamente il Coordinatore di Plesso e la famiglia dell'alunno. Gli studenti devono sempre e subito informare i docenti nel caso di evento dannoso che li riguardi personalmente o riguardi un compagno.

Ai docenti e agli ausiliari coinvolti viene richiesta una relazione dettagliata sull'infortunio, debitamente firmata, da trasmettere il giorno stesso al Dirigente scolastico. In caso di ritardi od omissioni che comporteranno sanzioni economiche per l'Amministrazione è facoltà della stessa rivalersi, anche economicamente, sul personale inadempiente.

Nel caso il genitore provveda a portare il figlio al Pronto Soccorso, autonomamente, in un secondo tempo, il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso deve essere immediatamente trasmesso alla Segreteria della scuola, pena la decadenza del diritto di rimborso da parte dell'Assicurazione. Tutta la documentazione medica deve essere trasmessa direttamente alla Segreteria della scuola che provvederà ad inoltrarla tempestivamente all'Assicurazione e, se necessario, all'Inail e all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente. Si ricorda che in caso di infortunio il Referto di Pronto Soccorso costituisce Atto pubblico e il paziente o il tutore legale si assume tutte le responsabilità e conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere. I giorni di prognosi riportati sul certificato medico del Pronto Soccorso vanno tassativamente rispettati (conteggiati dalla data di rilascio del certificato) e l'alunno/a infortunato/a non può essere riammesso a scuola anticipatamente rispetto i giorni di prognosi riportati sul primo certificato, salvo con contestuale presentazione di successivo certificato del pediatra di famiglia che ne attesti la guarigione anticipata o comunque che l'infortunio subito non pregiudica più la frequenza scolastica.

Le presenti disposizioni, con carattere di notifica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, hanno validità permanente, fino a nuova emanazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Mariangela Severi